

Emanato con D.R. n. 616/2012 del 5/04/2012
Modificato con D.R. n. 859/2013 del 05/06/2013
Riformulato con D.R. N. 570/2014 del 01/07/2014
Modificato con D.R. n. 1498/2015 del 29/10/2015
Modificato con D.R. n. 914/2017 del 19/12/2017
Modificato con D.R. n. 259/2019 del 01/04/2019

Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia

INDICE

Capo I – Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 – Richieste del Dipartimento

Capo II - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 3 – Procedura selettiva

Art. 4 – Commissione di valutazione

Art. 5 – Candidati ammissibili alle selezioni

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle selezioni

Art. 7 – Termine del procedimento

Art. 8 – Chiamata del candidato selezionato

Capo III - Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6, e art. 29, comma 8 Legge n. 240/2010)

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24, comma 5, legge 240/2010

Art. 10 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art.24, comma 6, legge 240/2010

Art. 11 – Chiamata del candidato

Capo IV - Disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 29, comma 7, della legge 30.12.2010 n. 240

Art. 12 - Ambito di applicazione

Art. 13 – Durata e tipologia dei programmi di ricerca

Art. 14 – Procedimento di chiamata

Art. 15 – Incompatibilità

Capo V – Disposizioni finali

Art. 16 - Adeguamento normativa vigente

Art. 17 - Abrogazione norme precedenti

TITOLO I

Capo I – Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi dell'Aquila, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 – Richieste dei Dipartimenti

2. Il dipartimento, sulla base delle risorse ad esso assegnate e nei limiti delle risorse disponibili, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura dei posti di prima e seconda fascia.

3. La richiesta del Dipartimento è adottata con delibera del Consiglio di Dipartimento, nella composizione competente, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per i posti di prima fascia, e dei

professori di prima e seconda fascia per i posti di seconda fascia.

4. La delibera del Dipartimento indica, con relativa motivazione, una tra le seguenti modalità di copertura:
 - a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005, come integrato dall'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010;
 - b. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dall'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
 - c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010, nei ruoli di professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori di tipologia b) e dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo;
 - d. chiamata diretta per la copertura di posti di prima e seconda fascia e di ricercatori vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione ex art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010.
5. La delibera del Dipartimento indica necessariamente gli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto da coprire.
6. La delibera del Dipartimento deve, inoltre, contenere:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - c. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - e. il trattamento economico previsto ai sensi dell'art. 8 della Legge 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria, specificando se trattasi di risorse dell'Ateneo o di fondi provenienti da soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzione di importo non inferiore al costo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;
 - f. le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - g. nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la delibera deve espressamente richiamare l'impegno assunto dall'Azienda sanitaria di riferimento interessata ad inserire in convenzione il futuro chiamato e l'indicazione delle competenze cliniche richieste.
7. Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, la delibera del Dipartimento deve inoltre contenere:
 - a. eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che comunque non può essere inferiore a 12;
 - b. eventuale indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, ove richieste, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Capo II

Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 3 – Procedura selettiva

1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura selettiva è indetta dal Rettore con apposito bando. Il relativo avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando e tutta la modulistica devono essere redatti in lingua italiana e in lingua inglese. Nel bando deve essere previsto che il curriculum vitae prodotto in allegato alla domanda ai fini della valutazione dai candidati sia anche in lingua inglese.
3. Il bando deve contenere:
 - a. il numero dei posti messi a bando con specificazione della relativa fascia, del settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - b. il dipartimento di afferenza del vincitore della selezione;
 - c. tipologia di impegno didattico, scientifico, nonché, ove previsto, assistenziale;

- d. il trattamento economico e previdenziale;
- e. il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- f. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- g. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
- h. l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- i. eventualmente l'indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, laddove ritenute necessarie dal Dipartimento;
- j. nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 4 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento richiedente la copertura del posto. Il decreto va pubblicato sull'albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni entro il quale i candidati possono presentare istanza di riconsiderazione.
2. La Commissione è composta, nel rispetto della normativa sulla rappresentanza di genere, da tre professori di prima fascia, di cui due esterni ai ruoli dell'Ateneo, primariamente dello stesso settore scientifico disciplinare indicato nel bando, in subordine dello stesso settore concorsuale o, infine del medesimo macrosettore. Nelle commissioni delle valutazioni a posti di professori di I e II fascia, uno dei componenti potrà essere scelto tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università o centri di ricerca di un altro paese OCSE.
3. I docenti designati devono essere iscritti nelle liste dei sorteggiabili per le Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale o comunque soddisfare la delibera 132 del 13/09/2016 dell'ANVUR.
4. Non possono far parte della Commissione:
 - a. i componenti dell'organo di Direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche, nonché i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - b. i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - c. i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. Pertanto i Dipartimenti, ai fini della designazione dei membri della Commissione, procedono ai relativi accertamenti e attestano nella delibera che i docenti proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
5. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore.

Art. 5 – Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c. i professori esterni all'Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene

bandita la selezione;

d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata quanti, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado o di coniugio compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le Commissioni, all'esito della valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, formulano una graduatoria, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche di cui al bando.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione adottati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 2, lett h) del presente regolamento e nel rispetto degli standard qualitativi e degli ulteriori elementi previsti dalla delibera del Dipartimento ai sensi dall'art. 2 del presente regolamento.

3. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria e, tramite il responsabile del procedimento, trasmette gli atti al Rettore per l'approvazione dei medesimi.

4. Per poter svolgere le riunioni in modalità telematica è necessario comunicare al responsabile del procedimento la data e l'ora di svolgimento delle stesse.

Al termine di ogni riunione telematica, viene redatto un verbale, che viene approvato seduta stante e sottoscritto dal commissario che materialmente lo ha redatto. Gli altri commissari provvederanno a stilare, e a trasmettere telematicamente le dichiarazioni di adesione al verbale prodotto. Il componente designato provvederà alla consegna, anche tramite un suo delegato, all'Ufficio di copia cartacea del verbale che avrà debitamente firmato.

Art. 7 – Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore, prorogabili per altri due mesi.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine. Decorso il termine senza che la Commissione abbia concluso i lavori il Rettore nomina una nuova Commissione.

3. Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, può inviare con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi agli uffici.

5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

6. La nomina del candidato vincitore o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei vincitori è subordinata alla conclusione dell'iter di chiamata.

Art. 8 – Chiamata del candidato selezionato

1. Entro due mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Dipartimento che aveva bandito la procedura delibera la proposta di chiamata, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, del candidato vincitore della procedura. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione competente, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera di chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale e Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Capo III

Chiamata all'esito delle procedure ex art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24, comma 5, legge 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento delibera, a partire dal trentesimo giorno antecedente la scadenza del secondo anno di contratto, di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3, lett. b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.
2. La valutazione si svolge secondo le modalità descritte nell'art. 6, a cura di una commissione composta da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, individuati tra professori di comprovato prestigio scientifico riconosciuto a livello internazionale, primariamente dello stesso settore scientifico disciplinare indicato nel bando, in subordine dello stesso settore concorsuale o, infine del medesimo macrosettore. Uno dei componenti potrà essere scelto tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università o centri di ricerca di un altro paese OCSE.
3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
4. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore.

Art. 10 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art.24, comma 6, legge 240/2010

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento richiedente la copertura del posto. Il decreto va pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni entro il quale i candidati possono presentare istanza di riconsiderazione.
2. La Commissione è composta, nel rispetto della normativa sulla rappresentanza di genere, da tre professori di prima fascia, di cui due esterni ai ruoli dell'Ateneo, primariamente dello stesso settore scientifico disciplinare indicato nel bando, in subordine dello stesso settore concorsuale o, infine del medesimo macrosettore. Nelle commissioni delle valutazioni a posti di professori di I e II fascia, uno dei componenti potrà essere scelto tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università o centri di ricerca di un altro paese OCSE.
3. I docenti designati devono essere iscritti nelle liste dei sorteggiabili per le Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale o comunque soddisfare la delibera 132 del 13/09/2016 dell'ANVUR.
4. Non possono far parte della Commissione:
 - a. i componenti dell'organo di Direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche, nonché i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - b. i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - c. i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. Pertanto i Dipartimenti, ai fini della designazione dei membri della Commissione, procedono ai relativi accertamenti e attestano nella delibera che i docenti proposti

non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

5. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore.

Art. 11 – Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato o dei candidati che hanno superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione competente, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 8, comma 1 del presente Regolamento.

Capo IV

Disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 29, comma 7, della legge 30.12.2010 n. 240

Art. 12 - Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina, nel rispetto delle vigenti normative e del Codice Etico dell'Università degli Studi dell'Aquila, la chiamata diretta, per la copertura di posti di professori di prima e seconda fascia, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (UE) o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, della legge n. 230 del 2005 e del D.M. 1° luglio 2011 n. 276 (in *Gazz. Uff.*, 3.11.2011, n. 256).
2. Si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al Capo I del presente regolamento.

Art. 13 – Durata e tipologia dei programmi di ricerca

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal M.I.U.R., i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario associato da parte dell'Ateneo, sono definiti con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 29 comma 7 della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 14 – Procedimento di chiamata

1. Con riguardo alla chiamata si applicano le procedure disciplinate dal Capo III del presente regolamento.

Art. 15 – Incompatibilità

1. Non possono essere oggetto di chiamata coloro i quali abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo/Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Capo V – Disposizioni finali

Art. 16 - Adeguamento normativa vigente

1. In caso di sopraggiunte norme di grado primario, il presente regolamento è applicabile conformemente alle norme vigenti.

Art. 17 - Abrogazione norme precedenti

1. Ogni norma di Ateneo previgente in contrasto con il presente regolamento è da ritenersi abrogata.